



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18) (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell’ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l’ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell’area del perdurante divieto dell’aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all’autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all’art. 29 Cost. e, delle seconde, all’art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire *'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)'*, 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire *ex parte Halprin*, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire *'Bird vs X'*, 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire *'Magezi et alii vs Sendowoza et alii'*, 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire *'Church of God of Cranston v. Church of God'*, 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire *'Esses vs Rosen'*, 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

«Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)

«Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)

LUIGI GENNARO

RIASSUNTO

Lo studio di un inno liturgico siciliano datato alla terza decade del XII secolo dà la possibilità di penetrare la concezione del potere propria dei Normanni di Sicilia, offrendo un punto di vista inedito sul rapporto tra regno, papato e impero.

PAROLE CHIAVE

Normanni; Sicilia; Ruggero II; regno; liturgia; Sant'Agata; rito gallicano.

ABSTRACT

The study of a Sicilian liturgical hymn dated to the third decade of the 12th century gives the possibility of penetrating the conception of power typical of the Normans of Sicily, offering an unprecedented point of view on the relationship between kingdom, papacy and empire.

KEYWORDS

Normans; Sicily; Roger II; kingdom; liturgy; Sant'Agata; Gallican rite.

SOMMARIO: 1. Introduzione: una liturgia per i Normanni di Sicilia – 2. L'inno agatino «Eya fratres» – 3. Un Re sulla terra e un Imperatore nei cieli – 4. Conclusioni.

1. Introduzione: una liturgia per i Normanni di Sicilia¹.

Gli storici del diritto non praticano molto lo studio della liturgia, forse per il pregiudizio, non del tutto infondato, che vede la materia liturgica come fina-

¹ Sia consentito ringraziare il Dr. habil. Miklós István Földvály della Eötvös Loránd University, Budapest, il quale mi ha consentito il libero accesso alla documentazione liturgica repertata nel progetto «usuarium.elte.hu».

lizzata ai nudi còmpiti sacerdotali, e quindi tendenzialmente inutile a definire i termini dell'equilibrio sociale di cui il diritto è espressione. D'altro canto la *lex orandi* è per sua natura un tutt'uno con la *lex credendi*²: nei testi liturgici, in ogni tempo, la Chiesa ha infuso non solo le proprie convinzioni sacramentali – di sicuro interesse giuridico – ma anche la dimensione pubblica del suo agire nella società civile, e, si sarebbe tentati di dire, addirittura le proprie ambizioni di controllo sociale.

Queste considerazioni valgono senza dubbio per la Sicilia normanna³: com'è noto, infatti, un effetto essenziale della conquista dell'Isola nel secolo XI fu la cristianizzazione della maggioranza islamica della popolazione, caratterizzata dall'imposizione *tout court* del modello ecclesiastico franco-latino⁴, liturgia compresa. La normannistica tradizionale ha tardato ad approfondire le dinamiche interne al processo di latinizzazione, confortata dal fatto che essa si mosse in totale aderenza all'ortodossia romana⁵; ma proprio a tal riguardo dovrebbe destare stupore il fatto che il Papa, il quale si autoimpone per vescovo consacrante dei presuli siciliani⁶ (forse anche per rimarcare l'indipendenza sacramentale da Costantinopoli, tanto lontana quanto vicina), tendenzialmente non riesca a trasmettere loro gli usi liturgici più puri del rito romano, lasciando campo libero alle peculiari tradizioni dell'*usus gallicorum*

² Sul rapporto *lex orandi* / *lex credendi* nel cattolicesimo romano cfr. PAUL DE CLERCK, «*Lex orandi, lex credendi*»: the original sense and historical avatars of an equivocal adage, in *Studia Liturgica*, 24, 1994, pp. 178-200.

³ Per una sintesi degli eventi che portarono alla conquista di Sicilia da parte del Conte Ruggero di Altavilla e di suo fratello Roberto il Guiscardo, uniti alle prospettive politiche civili ed ecclesiastiche, oltre al classico FERDINAND CHALANDON, *Historie de la domination normande en Italie et in Sicile*, Librairie Alphonse Picard et fils ed., Parigi, 1907, p. 191 ss., si vedano in ultimo ORAZIO CONDORELLI, *Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel «Regnum Sicilia» da Ruggero II a Federico II*, in *Diritto e Religioni*, 17, 2, 2022, pp. 284-286; FEDERICO MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 33, 2022, pp. 59-68. Una periodizzazione efficace, ma non usuale nella letteratura italiana, sta in PIERRE BOUET, *1000-1100: la conquête*, nel vol. PIERRE BOUET, FRANÇOIS NEVEUX, *Les Normands en Méditerranée dans le sillage des Tancrede*, Presses Universitaires de Caen, Caen, 2001 (1^a ed. 1994), pp. 15-23.

⁴ Cfr. LYNN TOWNSEND WHITE JR., *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna*, Dafni ed., Catania, 1984 (1^a ed. Cambridge (Massachusetts), 1938), p. 94 ss.; VINCENZO ROBERTO IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, Palermo University Press, Palermo, 2022, p. 25.

⁵ Cfr. WALTHER HOLTZMANN, *Sui rapporti fra Normanni e papato*, in *Archivio Storico Pugliese*, 11, 1958, pp. 20-35; VINCENZO ROBERTO IMPERIA, *Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII)*, in *Historia et ius*, 22, 2022, paper 16; LUIGI GENNARO, *Il «signum» di Ansgerio: memoria grafica del primo vescovo normanno di Catania*, in *Diritto e Religioni*, 15, 1, 2020, pp. 298-311.

⁶ Come precisa Urbano II, «*tamquam Beati Petri manibus*» (Migne PL, CLI, col. 510); cfr. PAUL FRIDOLIN KEHR, *Italia pontificia*, continuazione di Dieter Girgensohn, vol. X, Weidmann ed., Zurigo, 1975, pp. 283-284.

proprio della Francia, ed espresso da un caratteristico rito, definito senz'altro dalle fonti sicule come «*gallicanum*»⁷.

Va precisato, a tal riguardo, che con l'espressione «rito gallicano» la storiografia tradizionalmente etichetta una liturgia tardoantica fiorita nell'alto medioevo in Francia, alquanto autonoma dal modello romano⁸. Essa non sopravvisse integra al secolo IX, quando fu largamente romanizzata ad opera di Carlo Magno nel contesto della sua politica di riavvicinamento al papato⁹: tale fu il messale noto in patria ai Normanni e da essi esportato, erede del genuino «rito gallicano» altomedievale, ma da quello in larga misura diverso perché rimodellato sulla liturgia dell'Urbe¹⁰.

L'opera carolingia di adattamento del «rito gallicano» al *missale romanum*, tuttavia, non fu né integrale né, tantomeno, si aggiornò ai progressi che la liturgia papale compiva di secolo in secolo, con l'effetto che il risultante messale «neo-gallicano» (o, se vogliamo, «gallo-romano») già nel basso Medioevo presentava ogni tipo di eccentricità, poi arricchita, nelle terre conquistate in Italia ed in Sicilia, da infinite varianti locali¹¹. Del resto che i due messali, siculo-gallicano e romano, si siano rivelati storicamente abbastanza differenti da essere giudicati come due riti diversi, emerge *in re ipsa* dalla metodica opera di eradicazione del messale gallicano operata in Sicilia all'indomani del Concilio di Trento, giustamente vista dal clero locale come una grave perdita, proprio in ragione della sua antica peculiarità¹²: non sembra quindi condivisibile l'opinione di chi tende a

⁷ La letteratura in merito non è particolarmente ampia; rimandiamo qui ai fondamentali FRANCESCO TERRIZZI SJ, *Missale antiquum S. Panormitanæ Ecclesiæ*, Herder ed., Roma, 1970 e PIETRO SORCI, GAETANO ZITO, *Il Messale Gallicano di Messina*, Libreria Editrice Vaticana ed., Città del Vaticano, 2009.

⁸ Lo studio dell'antica messa gallicana, avviatosi con il Mabillon nel secolo XVII a partire da alcuni messali italiani e francesi, è poi proseguito sia dal punto di vista storico-medievistico che storico-liturgistico, non senza qualche tentativo estremo di restaurazionismo: cfr. JEAN-LOUIS GUILLAUD, *Les travaux sur l'antique liturgie des Gauls, du XVIII^e au début du XX^e siècle*, in *Présence Orthodoxe – revue de l'Orthodoxie occidentale*, 47, 173, 2, 2013, pp. 7-18. Io qui, per brevità e aderenza alla nostra trattazione, rimando solo a JORDI PINELL, *La liturgia gallicana*, nel vol. SALVATORE MARSILI et al., *Anàmnèsis. La liturgia, panorama storico generale*, Marietti ed., vol. II, Torino, 1996, pp. 62-67.

⁹ Cfr. CYRILLE VOGEL, *La réforme liturgique sous Charlemagne*, nel vol. HELMUT BEUMANN, WOLFGANG BRAUNFELS, *Karl der Grosse: Lebenswerk und Nachleben*, vol. II, L. Schwann ed., Düsseldorf, 1965, pp. 217-232; PIERRE-MARIE BERTHE, *La romanisation du culte franc: étapes et éléments clefs d'une réforme*, in *Le sel de la terre*, 79, 2011-2012, pp. 157-179.

¹⁰ GAETANO ZITO, *Prospettiva ecclesiologica «normanna» nella Sicilia del sec. XI*, nel vol. PIETRO DALENA, CARMELINA URSO, *Ut sementem feceris, ita metes: studi in onore di Biagio Saitta*, Bonanno ed., Acireale-Roma, 2016, p. 192 ss..

¹¹ *Ivi*, p. 193 nota n. 54.

¹² La letteratura post-tridentina sul tema fa capo soprattutto a GIOVANNI DI GIOVANNI, *De divinis Saculorum officii tractatus*, In officina Regii Collegii, Palermo, 1736, volume particolarmente incentrato sull'esperienza della capitale, cui si deve aggiungere un'opera rarissima e oggi totalmente dimenticata che attesta gli usi specifici della Chiesa di Catania, e cioè VITO COCO, *De ratione celebrandi olim*

ridurre il messale gallicano di Sicilia a mera «variante» del romano, addirittura tacciando di campanilismo l'opinione contraria¹³.

Lo studio dei monumenti propri di questa liturgia, nella precisa prospettiva della storia giuridica, è ancora da compiersi; nondimeno, al di là del lavoro di collazione e di esegesi dei rituali, già timidamente avanzato nel secolo XIX¹⁴, è possibile aggredire *a latere* la materia ricercando quei testi che certamente furono prodotti nell'Isola e che rappresentano, con tutta probabilità, i sentimenti del clero e del popolo della conquista normanna.

Ovviamente la fonte liturgica va trattata per quello che è, cioè per creazione artistica che parla con gli strumenti propri della poesia, piuttosto che con la squadra e il compasso della trattazione razionale; in essa, quindi, le voci degli antichi vagolano come implicite ombre da rischiarare con un ragionamento postumo, ed emergono solo quando ci si sforzi di interrogare il documento con l'occhio del filologo, e quasi col piglio dell'archeologo, che rinviene un oggetto, e non si interroga se sia vile o prezioso, ma sul perché stesse lì ed a cosa servisse.

2. L'inno agatino «Eya fratres»

Una fonte assai rilevante per la ricostruzione della liturgia siculo-normanna, nel quadro di una ricerca *in fieri*, è il Ms. 19421 della Biblioteca Nazionale di Madrid, noto alla musicologia come «*Troparium de Catania*», una complessa raccolta di inni liturgici musicati, detti «*tropi*»¹⁵, che si annovera tra i manoscritti giunti nel continente ai tempi in cui la corona di Spagna controllava quella di Sicilia¹⁶. Il volume, *in folio* e con bellissimi capilettera multicolore, è opera studiosa di uno *scriptorium* monastico, forse – come si sostiene¹⁷ – quello di Sant'Agata a Catania, di cui rispecchia il calendario, giacché riporta un inno, dall'incipit «*Eya fratres*», assolutamente unico, concepito per celebrare la festa

Missæ sacrificium et eucharistiæ asservandæ in Ecclesia Catinensi usque ad initium seculi XVII, in *Opuscoli di autori siciliani*, vol. XVI, Stamperia del Rapetti, Palermo, 1775, p. 69 ss..

¹³ Cfr. l'intervento di Pietro Sorci nel vol. PIETRO SORCI, GAETANO ZITO, *Il Messale Gallicano di Messina*, cit., pp. xv-xvi.

¹⁴ Cfr. FRANCESCO GIUSEPPE LA MANTIA, *Ordines iudiciorum Dei nel messale gallicano del XII secolo della cattedrale di Palermo*, Libreria Carlo Clausen, Palermo-Torino, 1892.

¹⁵ Cfr. GIULIO CATTIN, *La monodia nel Medioevo*, EDT ed., Torino, 2011, p. 134 ss..

¹⁶ Per una storia editoriale del manoscritto e per un'analisi musicologica del suo contenuto v. DAVID HILEY, *Quanto c'è di normanno nei tropari siculo-normanni?*, in *Rivista italiana di musicologia*, 18, 1, 1983, pp. 7-8.

¹⁷ E. MISSET, W. H. J. WEALE, *Analecta liturgica: thesaurus hymnologicus*, vol. II, Typis Societatis S. Augustini, Bruges, 1892, pp. 485-498.

della traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli a Catania¹⁸, avvenuta il 17 agosto 1126 a séguito di un rocambolesco furto¹⁹. La comunità monastica benedettina di Sant'Agata, il cui abate era anche vescovo e signore della città, era stata fondata nell'ultimo decennio del secolo XI dal monaco bretone Anserio²⁰, su ordine del Conte Ruggero previo *placet* di Urbano II²¹, e nel 1126 era retta dal suo immediato successore, il vescovo-abate Maurizio²².

Il tropo «*Eya fratres*», al contrario di altro materiale presente nel manoscritto²³, costituisce dunque una testimonianza diretta di un fatto specifico av-

¹⁸ Cfr. GIAMPAOLO ROPA, *I centri di cultura liturgica*, nel vol. Giosuè Musca, *Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Edizioni Dedalo, Bari, 1997, pp. 168-169.

¹⁹ Sant'Agata, cittadina catanese, fu martirizzata il 5 febbraio 251 nella sua città, ove fu subito oggetto di culto. Nel 1040 le reliquie furono sottratte ai catanesi dal generale bizantino Giorgio Maniace, che le portò a Costantinopoli in dono all'Imperatore. Per tutto cfr. LYNN TOWNSEND WHITE JR., *Il monachesimo latino*, cit., p. 172; nonché Paul Oldfield, *The Medieval Cult of St. Agatha of Catania and the Consolidation of Christian Sicily*, in *Journal of Ecclesiastical History*, vol. 62, 3, 2011, pp. 440-444, con la bibliografia tradizionale sul tema, che qui non riproduciamo. Incentrato sulle fonti, benché non si possa concordare su ogni aspetto della ricostruzione, MARINA MANUELA CAFÀ, *Sulla «translatio» di Sant'Agata da Costantinopoli*, in *Synaxis*, 16, 1, 2008, pp. 137-161. Da ultimo si sono interessati alla questione anche VINCENZO ROBERTO IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII)*, cit., pp. 186-188 e TANCREDI BELLA, *La cattedrale medievale di Catania. Un cantiere normanno nella contea di Sicilia*, FrancoAngeli ed., Milano, 2023, pp. 53-55. Per le vicende liturgiche della festa v. SALVATORE MAGRÌ, *Agathae, beatae virginis et martyris: la figura e l'ideale di santità di Agata nell'eucologia eucaristica romana e nei Propri regionali siciliani*, Città Aperta ed., Troina, 2011, pp. 144-146, benché l'autore sembri confondere in uno stesso discorso espressioni liturgiche di epoche assai distanti tra loro.

²⁰ Su questo personaggio v. GEORGE T. BEECH, *The remarkable life of Anser, a breton monk and poet from the Loire Valley who became bishop of Catania in Sicily 1091-1124*, in *Viator*, 1, 2014, pp. 149-174; LUIGI GENNARO, *Il «signum» di Anserio: memoria grafica del primo vescovo normanno di Catania*, in *Diritto e Religioni*, 15, 1, 2020, pp. 298-311.

²¹ La bibliografia sul vescovato normanno di Catania è imponente; si segnala qui almeno: HANS NIESE, *Il Vescovado di Catania e gli Hohenstaufen in Sicilia*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, 12, 1915, pp. 74-104; LYNN TOWNSEND WHITE JR., *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna*, cit., pp. 163-188; MATTEO GAUDIOSO, *La questione demaniale in Catania e nei «casali» del bosco etneo: il Vescovo-Barone*, Musumeci ed., Catania, 1971; PAUL FRIDOLIN KEHR, *Italia pontificia*, continuazione di Dieter Girgensohn, vol. x, Weidmann ed., Zurigo, 1975, pp. 283-284; ENRICO PISPISA, *Il vescovo, la città e il regno*, nel vol. GAETANO ZITO, *Chiesa e società in Sicilia*, vol. I, Torino, 1995, pp. 137-154; HORST ENZENSBERGER, *Fondazione o «rifondazione»? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, nel vol. GAETANO ZITO, *Chiesa e società in Sicilia*, op. cit., pp. 21-49; GAETANO ZITO, *Chiesa di Catania «signora del mare» e marinai devoti*, nel vol. ANTONIO COCO, ENRICO IACHELLO, *Il porto di Catania*, Lombardi ed., Siracusa, 2003, pp. 29-51; ADOLFO LONGHITANO, *La parrocchia nella diocesi di Catania prima e dopo il Concilio di Trento*, Edizioni Grafiser per lo Studio Teologico S. Paolo di Catania, Troina, 1977 (1ª ed. Catania, 1977), pp. 13-29; VINCENZO ROBERTO IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII)*, cit., p. 171 ss..

²² Cfr. VINCENZO ROBERTO IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia normanna (secc. XI-XII)*, cit., p. 183 ss..

²³ L'Hiley suggerisce che l'autore del *Troparium* sia un monaco catanese con un'eccezionale competenza liturgica, giacché conosce canti attestati unicamente a Fontévrault e Cambrai (DAVID HILEY, *The liturgical music of Norman Sicily: a study centered on manuscripts 288, 289, 19421 and Vitrina 20-4 of the Biblioteca Nacional, Madrid*, tesi dottorale inedita, London King's College, Londra, 1981, p. 261). Ma sono rinvenibili anche altre fonti: ad esempio, assai curioso l'inno al fo. 59, per la Pentecoste, che

venuto nella Chiesa normanna di Catania, la cui risonanza superò i confini del *Regnum*²⁴, e conferisce alla composizione il carattere distinto di documento storico. Ne trascriviamo qui il testo poetico, che si presenta nelle forme di rozzi tetrametri trocaici catalettici (fo. 74, recto e verso)²⁵:

*Eya fratres personemus regi regum cantica
imitantes melodia superos armonica.
Hac in die martyris sunt Agathe sollemnia,
liberari²⁶ prece cuius creditur hec patria.
Nostra cuius festum iure percolit ecclesia,
sublimata pro ipsius corporis presentia.
Lugens illam te fateris amisisse Grecia:
quam se gaudet assecutam Trinacris prouincia.
Nostrum fuit quod habemus, cur ex istis inuida?
Tu furaris omnes sanctos, sed non inde perfida.
Tuque gaude speciali gaudio Cathania
gaudiiue tua melos temperet modestia.
Absit luxus et, que mundum uorat, auaricia:
iam abunde regnat in his Sathane malicia.*

enumera, in un ebraico stentato (e addirittura con un maldestro tentativo di scrittura greca per l'omega), tutti i nomi di Dio: «*Xriste salvator. iesu. hel. alfa. &. ω. eia | Eloym elohe. adonay. sabaoh. ya[.] Sa-day. robustus kyros. elon. fortis. vita | Tethragramaton [...]*». Esso leggesi, con minime variazioni (tra cui l'aggiunta di un *Alleluja* dopo il primo verso), nel fo. 73 del codice della Biblioteca Nazionale di Francia, segnato BnF.lat.10508, meglio noto come *Graduel de Saint-Évroul*, monastero francese da cui discende quello di Sant'Agata. Gli fanno compagnia altri canti pure presenti in entrambi i codici (ad es. la prima sequenza del codice, «*Te Xriste supplices exoramus*», fo. 3 del catanese e 6 del francese (con alcune varianti testuali), altri sparsi nella sezione successiva, ma anche più avanti: «*Eia musa*», fo. 71 del francese, 60r del catanese, «*Sancti Spiritus adsit nobis gratia*», fo. 68 del francese, 58 del catanese, etc., etc., con svariate identità, che qui non val la pena di elencare). Si tratta di codici simili anche per l'impostazione generale del manoscritto, che tuttavia nel catanese si conclude con una trascrizione del preconcio pasquale completa di *rubricæ*, segno che l'utente del codice era ragionevolmente un diacono.

²⁴ Cfr. GIANLUCA MARIA MILLESOLI, *De translatione Divæ Agathæ et alia. Il Ms. 1 dell'Archivio del Capitolo Cattedrale di Catania*, nel vol. FRÉDÉRIC TIXIER, *Sant'Agata, il reliquiario a busto – nuovi contributi interdisciplinari*, Edizioni Arcidiocesi di Catania, Segrate, 2014, p. 67.

²⁵ Poiché una trascrizione filologica imporrebbe di riprodurre il documento nel suo stato complessivo, e quindi unitamente alla musica, il che esula dai confini di questa breve comunicazione, in questa sede ci prendiamo la libertà di presentarlo in una veste facilmente fruibile dal lettore, aggiungendo la punteggiatura moderna necessaria allo scopo.

²⁶ L'espressione, fuori Catania, suona incomprensibile: negli atti latini della Santa si legge che un giovane ignoto, identificato con un angelo, dopo il martirio entrò nel sepolcro nel momento in cui la martire veniva ricomposta, e le pose sul capo una tavoletta di marmo con su scritta la frase «*mentem sanctam, spontaneum honorem Deo et patriæ liberationem*», dove la «*liberatio*» è dal fuoco dell'Etna (GIUSEPPE CONSOLI, *S. Agata vergine e martire catanese*, Edizioni "Capitolo della Cattedrale", Catania, 1973, p. 86). La scritta, abbreviata, ricorre come un mantra su molti monumenti catanesi.

*Absint fastus, qui seductos pertrahunt ad uitia,
et saluatric, Christo dante, nobis adsit gratia.
Qua docente nostre carni mens existat domina,
et iuuante premat eius fortiter molimina.
Pax tranquillet et conectat parilis concordia:
sic astantis et orantis populi precordia.
Virgo nitens atque potens, imperatrix Agatha,
cuius nomen penetrauit orbis huius clymata,
ora sponsum, tuis facta seruulis propitia,
et ut nobis, quibus gaudes, adipisci gaudia.
Amen.*

L'inno sembra apparecchiato non già per festeggiare il ritorno delle reliquie il 17 agosto, bensì per celebrare la festa solenne della Patrona il 5 Febbraio, *dies natalis* martiriale di Sant'Agata, giacché testualmente vi si legge il verso «*hac in die martyris sunt Agathe sollemnia*», che a me pare inadeguato alla neonata festa di traslazione, peraltro assente dal calendario universale. Se così fosse, il tropo sarebbe stato composto – forse – per la singolare festa del 5 febbraio 1127, la prima utile dopo la traslazione, in cui essa può essere stata celebrata con ogni pompa, non potendosi pensare, peraltro, che l'innografo abbia improvvisato dei versi nei momenti concitati della riappropriazione delle reliquie: se anche ciò fosse successo, e si fosse celebrata una festa estemporanea, non sarebbe stato un «*dies sollemnis*», cui fa chiarissimo riferimento il testo. Nella struttura generale del codice, tuttavia, il tropo appare collocato nel mese di agosto, segno che, per la sua qualità, esso era stato tosto adattato alla festa della traslazione: difatti al fo. 71r troviamo un canto composto per la Trasfigurazione, mentre al verso, e fino a tutto il foglio successivo, è celebrato San Lorenzo, ed in fine leggesi un inno all'Assunta, confinante con il nostro tropo. A ben vedere il *Troparium* non ha un canto specifico per il *dies natalis* di Sant'Agata, come non v'era nel *Graduel de Saint-Évrout*²⁷, ed a differenza di altri manoscritti coevi di provenienza palermitana²⁸.

La ragione di tale mancanza è da attribuirsi, probabilmente, al fatto che la festa della traslazione aveva una forte connotazione politica che mancava alla *sollemnitas* di febbraio: in essa si celebrava non già l'antico martirio della Santa, la cui memoria diretta era completamente svanita con l'età saracena, bensì la ricostituzione del culto sotto i nuovi dominatori latini; solo per questo

²⁷ V. qui la nota n. 23.

²⁸ DAVID HILEY, *The liturgical music of Norman Sicily*, cit., p. 25.

essa fu dotata di una complessa liturgia, fatta di letture alternate a canti, che giungeva a ritualizzare, al pari di un testo sacro, la lettera con cui il vescovo Maurizio aveva diffuso in tutta Europa la vicenda della traslazione, munita di un'appendice miracolistica – utile a procacciare nuovi pellegrini – opera di un monaco normanno catanese, l'esorcista Blandino²⁹.

Proprio alla luce dell'importanza di Catania come meta di pellegrinaggio, oltre che come signoria vescovile, i continui riferimenti alla modestia ed alla frugalità presenti nel testo del tropo appaiono come tardivi conati di ortodossia rispetto alla regola del cenobio: come è stato ampiamente dimostrato³⁰, il monastero di Sant'Agata costituiva una delle più ricche fondazioni di tutta la Sicilia, e forse dell'intero Mediterraneo latino, ben lungi dai dettami dell'austera povertà benedettina. Sul finire del secolo XII Gervasio di Tilbury, viaggiatore in Sicilia, narrerà la storia di uno stalliere del vescovo di Catania che, imbattutosi in Re Artù degente sull'Etna, aveva riportato al suo signore delle meravigliose ricchezze in dono da parte dell'antico monarca, «*quæ a multis visa et a pluribus fabulosa novitate admirata fuerunt*»³¹. Il potere del vescovo-abate sulla città era tale che, nel 1168, costrinse le varie etnie urbane, latina, greca, saracena ed ebraica, ad una rivolta corale contro la Curia, culminata in una capitolazione con cui furono concesse molte *libertates* ai *burgenses*³². Dunque, benché il tropo canti «*absit luxur et, que mundum vorat, avaricia*», il vescovo-abate dipinto dalle fonti giuridiche è un ricchissimo e spietato signore feudale non meno che i suoi colleghi d'oltralpe: come il presule di Laon, che nel 1112, durante una rivolta forse non dissimile da quella catanese del

²⁹ L'unico manoscritto riportante la liturgia è analizzato in GIANLUCA MARIA MILLESOLI, *De translatione Divæ Agathæ et alia. Il Ms. I dell'Archivio del Capitolo Cattedrale di Catania*, cit., pp. 74-76.

³⁰ Cfr. TANCREDI BELLA, *La cattedrale medievale di Catania. Un cantiere normanno nella contea di Sicilia*, cit., pp. 49-51.

³¹ GERVAIS DE TILBURY, *Otia imperialia*, XII, ed. Felix Liebrecht, *Des Gervasius von Tilbury Otia imperialia*, Carl Hümpfer ed., Hannover, 1856, p. 12. Questa favola, a mio credere, è stata quasi certamente condizionata dalla visita di Riccardo Cuor di Leone a Catania, ove risiedette tra il 3 ed il 6 Marzo 1191, visitando «*tumbam Beatæ Agathæ martyris*» e donando all'effimero monarca di Sicilia, Tancredi, «*gladium illum optimum quem Brittones Caliburne vocant, qui fuerat gladius Arturi, quondam nobilis regis Angliæ*», come vividamente afferma Ruggero di Howden, dando un fondamento storico – ancorché in sé leggendario – all'Artù etneo (RUGGERO DI HOWDEN, *Chronica magistri Rogeri de Houedene*, ed. William Stubbs, vol. III, Longman & co. ed., Londra, 1870, p. 97). Per una disamina complessiva della letteratura medievale su Re Artù e l'Etna è ancora valido il contributo di ARTURO GRAF *Artù nell'Etna*, in *Miti, leggende e superstizioni del medio evo*, vol. II, Loescher ed., Torino, 1893, p. 303 ss..

³² Cfr. GINA FASOLI, *Tre secoli di vita cittadina catanese (1092-1392)*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, serie IV, fasc. I-III, 1954, pp. 120-121; ENRICO PISPISA, *Il vescovo, la città e il regno*, cit., p. 145; BEATRICE PASCIUTA, *Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva*, in *Historia et ius*, 14, 2018, paper 22, p. 13 ss.

1168, era stato ucciso dentro la sua cattedrale ad opera dei suoi stessi sudditi³³. Il fasto stesso del *Troparium*, concepito come oggetto di lusso nonostante l'uso pratico, è indice non secondario di un'opulenza anche fortemente ostentata.

3. *Un Re sulla terra e un Imperatore nei cieli*

Nel caso del tropo «*Eya fratres*», dunque, il documento liturgico si presenta come testimone di un preciso assetto di potere ecclesiastico; ma a ben vedere talune espressioni presenti nel testo, che in sé ha tutto il carattere dell'ufficialità, si prestano anche ad altre considerazioni. Si guardi ai versi:

*Lugens illam te fateris amisisse Grecia:
quam se gaudet assecutam Trinacris provincia.*

Indubbiamente la scismatica Costantinopoli, che piange la perdita delle reliquie della Santa, si trova storicamente in «*Grecia*», ma qui l'espressione ha un significato peculiare: lo apprendiamo proprio dal diploma ruggeriano di fondazione del *monasterium* di Catania, che si data al 1091, nella cui *datatio* leggiamo che fu sottoscritto ai tempi in cui era «*donno rogerio duce apuleam, calabriam atque sciciliam <sic> regente, in frantia philippo regnante, in tectonica terra henrico, in grecia alexio*»³⁴. Dunque Ruggero Borsa, figlio del Guiscardo, era un semplice «*regens*»³⁵, e non già un monarca, mentre Filippo I di Francia, l'imperatore Enrico IV e l'imperatore Alessio I Comneno, tutti sul trono nel 1091, erano «*regnantes*» di varie regioni del mondo, come la «*frantia*», la «*tectonica terra*», cioè il Sacro Romano Impero, e, in fine, la «*grecia*», cioè l'Impero d'Oriente: l'autore della pergamena non chiama nessuno «*imperator*», e non riconosce alcuna prerogativa universale a quelli che, a tutti gli effetti, sarebbero dovuti essere degli «*imperatores*».

³³ La vivida narrazione dei fatti è nell'autobiografia dell'abate GUILBERT DE NOGENT, *Histoire de sa vie (1053-1124)*, Librairie Alphonse Picard et fils ed., Parigi, 1907, III, v-vii, p. 144 ss.; per un'analisi storica si v. JOHN S. OTT, *Bishops, Authority and Community in Northwestern Europe, c. 1050-1150*, Cambridge University Press ed., Cambridge, 2015, p. 1 ss., in part. la nota n. 2.

³⁴ L'edizione di riferimento del diploma è JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, Viella ed., Roma, 2013, p. 92 ss., tuttavia la trascrizione riportata nel presente contributo è di mia mano.

³⁵ Ruggero Borsa, almeno fino a quell'anno, continuava a detenere, a titolo di eredità paterna, la metà di Palermo, poi trasferita allo zio Ruggero: per una ricostruzione della vicenda cfr. VINCENZO D'ALESSANDRO, *Il problema dei rapporti fra Roberto il Guiscardo e Ruggero I*, nel vol. *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, Centro studi normanno-svevi, Università degli studi di Bari, Edizioni Dedalo, Bari 1991 (I^a ed. 1975), p. 111.

Questa dimensione, come è stato osservato già da risalente letteratura³⁶, è confermata precisamente da alcuni mosaici della cappella palatina di Palermo, in cui il mosaicista normanno raffigura un curioso episodio apocrifo della vita dei santi Pietro e Paolo: i due apostoli sono coinvolti in una pubblica disputa contro Simon Mago in presenza di Nerone³⁷, quest'ultimo rappresentato assiso in trono con i caratteristici calzari imperiali color porpora, e con un copricapo a calotta che, evidentemente, nell'ottica del tempo indicava la corona (e assomiglia molto alla cosiddetta «corona di Costanza» del tesoro del Duomo di Palermo). Il punto è che Nerone, certamente grazie ad una traduzione estemporanea del greco «βασιλεύς» che ricorre nell'originale della fonte apocrifa, è definito dalla didascalia del mosaico come «Nero Rex», e non «imperator» o «Cæsar»: poiché le parole contengono immediatamente il loro significato, è del tutto improbabile che per i Normanni di Sicilia Nerone fosse un «Rex» diverso da Filippo I di Francia, o da Alessio I Comneno, e si deve capire – a questo punto – se fosse qualcosa di diverso rispetto a quello che, di lì a poco, sarà il «Rex Siciliae», un Re dalla potestà assoluta che non conosce un superiore nell'imperatore.

La questione appare collegata ad un'altra strambezza lessicale del tropo, che emerge nel verso successivo: sia l'autore del citato diploma catanese che quello del tropo, operanti evidentemente prima della data fatidica di fondazione del *Regnum*, il 1130, sanno che i possedimenti mediterranei dei Normanni non sono dei «regna», come invece, abbiamo notato, si interpretavano la Francia, la Germania e la Grecia. Se il primo liquida la questione citando il «dux» di Puglia, evidentemente a capo di un «*ducatus*»³⁸, il secondo – senz'altro per ragioni metriche, che lo obbligavano, tra l'altro, a risolvere il verso con la sillaba «-ia» – risolve con una trovata unica in tutta la storia siculo-normanna: la Sicilia, anzi la «Trinacria» degli antichi (di cui certamente doveva aver letto in qualche testo classico sopravvissuto), sarebbe una «*prouincia*», adoperando così un lemma che ebbe, tradizionalmente, un preciso significato giuridico in seno all'Impero, e che l'innografo trae certamente dagli atti latini di Sant'Agata, i quali cominciano esattamente collocandone le vicende «*in provincia Siciliae, in civitate Cathanensium*»³⁹.

³⁶ ANTONIO MARONGIU, *Il regno normanno di Sicilia e le sue istituzioni*, in *Archivio Storico Pugliese*, 12, 1959, pp. 7-8.

³⁷ La vicenda è narrata nella *Passio Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli*, § 11-32, trascritta in greco (con traduzione latina) in RICHARD ADELBERT LIPSUS, MAXIMILIEN BONNET, *Acta apostolorum apocrypha*, vol. 1, Apud Hermannum Mendelssohn, Lipsia, 1891, pp. 129-147.

³⁸ Cfr. JEAN-MARIE MARTIN, *Les institutions politico-administratives liées à la conquête. Le duché*, nel vol. RAFFAELE LICINIO, FRANCESCO VIOLANTE, *I caratteri originari della conquista normanna*, Dedalo ed., Bari, 2006, pp. 305-333.

³⁹ Gli atti sono stati editi da ultimo da GIUSEPPE CONSOLI, *S. Agata vergine e martire catanese*,

Mi sembra ragionevole credere che l'innografo, nella prospettiva del suo tempo, tratti la parola come sinonimo còlto di «*regio*» o di «*terra*», ed anche oggi in italiano «*regione*» indica sia una porzione più o meno vasta di territorio che una suddivisione amministrativa, senza il bisogno assoluto che le due cose coincidano. Tuttavia, l'uso metodico della vetusta parola proprio vicino al toponimo «*grezia*», che chiaramente indica l'Impero d'Oriente, suggerisce, pur se in congettura, altre riflessioni.

Anche se forse non è certo della distanza giuridica tra il concetto di «*imperator*» e quello di «*rex*», peraltro in maniera non dissimile dai suoi contemporanei europei⁴⁰, l'innografo non può culturalmente prescindere dalla bipartizione del mondo cristiano in Oriente ed Occidente, fatta palese dallo scisma ancora bruciante, e foriero, nei territori normanni, di continue incomprensioni tra la componente *græca* della popolazione e quella *latina*⁴¹. In questo contesto parlare di «*prouincia*» richiama necessariamente i fasti dell'Impero d'Occidente, e pone una domanda ovvia: se la Sicilia è «*prouincia*», è provincia di cosa? Non di certo del rifondato Impero occidentale, in cui regna, lo abbiamo già osservato, un personaggio privo di connotazioni universalistiche, e tantomeno dell'Impero d'Oriente, cui – anzi – dal punto di vista geopolitico fu strappata l'Isola.

La risposta al nostro interrogativo sta più avanti nello stesso tropo, in cui leggiamo:

*Virgo nitens atque potens, imperatrix Agatha,
cuius nomen penetrauit orbis huius clymata,
ora sponsum, tuis facta seruulis propitia.*

Agata è «*imperatrix*» – cosa che, come abbiamo visto, apparentemente nessun altro personaggio è – perché «*sponsa*» dell'unico «*imperator*», che è Dio, di cui tutti sono «*seruuli*»; di più, Agata è «*potens*» perché dotata di

cit., p. 41 ss..

⁴⁰ ANNICK PETERS-CUSTOT, *Ruggero II, un «re imperiale»?», nel vol. Francesco Paolo Tocco, *Sotto lo sguardo di Ruggero*, Centro studi Ruggero II ed., Cefalù, 2022, p. 83 ss..*

⁴¹ Rilevante, proprio dagli inizi del XII secolo, la vicenda del *græcus* calabrese San Bartolomeo da Simeri, pio religioso con cui il clero latino si era rifiutato di collaborare perché, a suo dire, in odore di eresia (cfr. FRANCESCO PANARELLI, *Aspetti della molteplicità etnica nel monachesimo del Mezzogiorno normanno*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 85, 2005, pp. 81-82). I rapporti, già non facili, tra Normanni siciliani e *græci* dovettero precipitare negli anni '40, quando Ruggero II si avventurò in Oriente, conquistò Corfù e minacciò la stessa Costantinopoli (la vicenda è ricostruita in SALVATORE FODALE, *Ruggero II e la seconda Crociata*, nel vol. *Il mezzogiorno normanno-svevo e le crociate*, Centro studi normanno-svevi, Università degli studi di Bari, Edizioni Dedalo, Bari 2002, pp. 142-143).

una «potestas» che proviene, come afferma San Paolo, «a Deo»⁴². Non può che venire in mente il canto delle *laudes regia*, in cui – presente il *Rex* – si declama che «*Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat*»⁴³, né si può mancare di osservare che questi Normanni, i quali credono di aver combattuto quasi una crociata *ante litteram* contro i Saraceni⁴⁴, si sentano apertamente artefici dell'opera di Dio, fisicamente presente accanto a loro sul campo di battaglia, ove manda, in sua rappresentanza, San Giorgio armato di tutto punto⁴⁵.

Lo afferma lo stesso Conte Ruggero, l'eroe della conquista, in un'arena catanese della fine del secolo XI, in cui leggiamo:

*Totam Siciliam meis temporibus per Dei adiutorium debellavi. Vere per Dei adiutorium hoc factum est, quia sine Dei adiutorio non posset hoc fieri. Deus autem per suam misericordiam in tantis laboribus michi auxilium prebuit. Et ego cum exercitibus militum meorum fortiter laboravi ad hoc opus Dei perficiendum, videlicet ad acquirendam terram Siciliae*⁴⁶.

Un'altra fonte proveniente dal monastero di Sant'Agata, la celebre cronaca scritta dal monaco Goffredo Malaterra, conferma questo atteggiamento del vecchio Ruggero, padre del futuro, omonimo, monarca: egli, «*videns ob propitiationem Dei totam Siciliam (excepta Butera et Noto) suae ditioni subeundo cessisse, ne ingratus tanti beneficii sibi a Deo collati existeret, caepit Deo devotus existere*»⁴⁷. È rilevante, in questo passo, l'uso specifico della parola «*beneficium*», che indica non solo un dono gratuito, ma anche l'oggetto dell'attribuzione feudale, come conferma la descrizione che lo stesso Malaterra dà della concessione della Normandia fatta a Rollone nel 912⁴⁸: in quella circostanza Carlo il Semplice (confuso dal cronista con Ludovico II)

Fœdera pacis et servitium, quod ab ipsis [Normannis, ndr.] sibi offereba-

⁴² Rm 13, 1.

⁴³ Cfr. ERNST HARTWIG KANTOROWICZ, *Laudes regia: a study in liturgical acclamations and mediæval ruler worship*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1958, p. 65 ss..

⁴⁴ L'espressione è di ERNESTO PONTIERI, *I Normanni dell'Italia meridionale e la Prima Crociata*, in *Archivio Storico Italiano*, 114, 409, 1956, pp. 4-5.

⁴⁵ L'apparizione è descritta in GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, ed. da Ernesto Pontieri in LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, Nicola Zanichelli ed., Bologna, 1927-1928, p. 44; cfr. ORAZIO CONDORELLI, «*Missus sum ego Rogerius*». Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia, in *Diritto e Religioni*, 17, 1, 2023, pp. 270-271.

⁴⁶ JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., p. 105.

⁴⁷ GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis*, cit., p. 88.

⁴⁸ Su questa narrazione v. MARIE-AGNÈS LUCAS-AVENEL, *La concession faite à Rollon selon Geoffroi Malaterra (de Saint-Clair-sur-Epte à Civitate)*, nel vol. DAVID BATES, PIERRE BAUDUIN, *911-2011. Penser les mondes normands médiévaux*, Presses universitaires de Caen ed., Caen, 2016, pp. 53-72, benché le conclusioni della studiosa non appaiano particolarmente limpide.

*tur, suscepit, eisque maximam partem terræ, quam pervaserant, in beneficium concessit [...] Hanc terram sibi determinatam a rege Francorum Rodio [Rollone, ndr.] dux hæreditarij feudo suscipiens, inter suos, prout quemque cognoscebat, distribuit, pretiosiora quæque pro suis usibus ipse reservans*⁴⁹.

Stefan Weinfurter ha giustamente messo in guardia relativamente all'abuso delle interpretazioni feudali di singoli termini come «*beneficium*», col risultato però che, negando la validità di una lettura che risale genuinamente al Medioevo, egli sembra escludere, tra tutte, la natura feudale del rapporto tra Papato e Normanni del Sud⁵⁰, peraltro affermata chiaramente dal Malaterra quando scrive che Leone IX, nel 1053, presso Civitate⁵¹, «*omnem terram, quam pervaserant et quam ulterius versus Calabriam et Siciliam lucrari possent, de sancti Petri hæreditarij feudo sibi et hæredibus suis possidendam concessit*»⁵². Anche se non le cita direttamente, la teoria del Weinfurter sembrerebbe alludere a certe ricostruzioni secondo cui il feudalesimo sarebbe, in estrema sintesi, un'invenzione dei *Libri feudorum* e non sarebbe esistito nelle forme scolastiche prima del XII secolo⁵³; ipotesi già criticata⁵⁴ ma – a quanto pare – di lunga vita. Non ci soffermeremo a confutare questa tesi, in questa sede preme solo osservare che la parola «*beneficium*», qualunque cosa voglia significare per il Malaterra, è da lui adoperata per intendere, testualmente, sia la concessione della Normandia a Rollone «*in feudo*» in cambio di «*servitium*» militare (ed è l'essenza del feudalesimo «classico»), che la concessione metastorica della Sicilia a Ruggero «*ob propitiationem Dei*», a mezzo evidentemente del suo Vicario terreno, il

⁴⁹ Ivi, p. 8.

⁵⁰ Cfr. STEFAN WEINFURTER, *Die Päpste als «Lehnsherren» von Königen und Kaisern im 11. und 12. Jahrhundert?*, in *Vorträge und Forschungen*, 76, 2013, p. 21 ss.; per la tesi tradizionale rimandiamo solo a ORAZIO CONDORELLI, *Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel «Regnum Sicilia» da Ruggero II a Federico II*, cit., p. 285.

⁵¹ Sulla battaglia di Civitate cfr. CRISTIAN GUZZO, *La battaglia di Civitate: una rilettura*, in *ArNos*, 5, 2017, pp. 69-83.

⁵² GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis*, cit., p. 15; in merito cfr. MARIO GALLINA, *Gli stanziamenti della conquista. Resistenze e opposizioni*, nel vol. RAFFAELE LICINIO, FRANCESCO VIOLANTE, *I caratteri originari della conquista normanna*, cit., p. 168, nonché MARIE-AGNÈS LUCAS-AVENEL, *La concession faite à Rollon selon Geoffroi Malaterra (de Saint-Clair-sur-Epte à Civitate)*, cit., con le riserve di cui alla precedente nota n. 48.

⁵³ SUSAN REYNOLDS, *Fiefs and vassals: the medieval evidence reinterpreted*, Clarendon Press, Oxford, 2001, pp. 9-10.

⁵⁴ Cfr. GIUSEPPE ALBERTONI, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Carocci ed., Roma, 2018, pp. 77-81. Perfetta nella sua precisione la formula con cui Chris Wickham liquidò il problema: «“feudalesimo” non è una parola medievale né la traduzione di un concetto medievale; fu creata nel periodo moderno [...] Di conseguenza, nessuno possiede i diritti d'autore sul suo significato, e sta a ciascuno di noi usarla nel modo che riteniamo il migliore. Non ci sono definizioni errate o illegittime di feudalesimo» (CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, nel vol. *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo ed., Spoleto, 2000, p. 16).

Papa, in cambio – lo dice lo stesso Ruggero nell'arenga – della realizzazione di un'opera militare come la riconquista cristiana dell'Isola. Per il resto, né il Malaterra è giurista, non esistendo distintamente ai suoi tempi tale figura⁵⁵, né la sua, di conseguenza, è un'opera giuridica, ed egli si esprime semplicemente con il linguaggio di una persona colta del suo tempo. L'unica osservazione che possiamo fare è circa l'identità di alcuni concetti espressi, e non può negarsi che il rapporto tra Rollone ed il Re di Francia e quello tra Ruggero e Dio vengano descritti retoricamente allo stesso modo.

Se le cose furono concepite in questi termini, interrogarsi sull'attualità del vincolo feudale tra Papato e *Rex Siciliae* finisce col confondere il piano metafisico con quello materiale, e questa è, forse, la ragione per cui tutta la scienza giuridica posteriore⁵⁶ e, in fine, la storiografia moderna⁵⁷, nel tentativo di interpretare l'età normanna, si sono aremate di fronte all'immagine di un sovrano assoluto, addirittura «vero precursore dello stato moderno»⁵⁸, che si ritrova nell'incompatibile posizione di vassallo «indipendente» dell'autorità papale⁵⁹. Un vassallo che, peraltro, concepisce la Chiesa come un ufficio del *Regnum*, e pretende, contro un papato che, *obtorto collo*, concede, i più ampi diritti di legato apostolico⁶⁰.

Guardare il problema attraverso gli occhi, ingenui ma competenti, dei monaci di Sant'Agata, pur nella prospettiva minimale delle semplici allusioni contenute in un canto liturgico, aiuta, forse, a penetrare gli aspetti più intimi di una mentalità tanto devota quanto concreta, che afferma *in primis* una verità di Fede senza dubbio da tutti condivisa nell'ecumene cristiano: il Papa è un vicario, per l'appunto, un «*seruulus*» (così il tropo definisce i cristiani) che

⁵⁵ Cfr. efficacemente MANLIO BELLOMO, *Una nuova figura di intellettuale: il giurista*, nel vol. CINZIO VIOLANTE, JOHANNES FRIED, *Il secolo XI: una svolta?*, Società editrice il Mulino, Bologna, 1993, pp. 237-256.

⁵⁶ Il tema della sovranità «vassalla» del *Rex Siciliae* fu questione classica della *scientia iuris* post-federiciana; una sintesi efficacissima, benché inserita nel quadro di una risalente disputa storiografica, sta in FRANCESCO CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Giuffrè ed., Milano, 1957, pp. 133-136.

⁵⁷ Cfr. FULVIO DELLE DONNE, *Il primo re di Sicilia e la sua incoronazione: narrazioni, problemi, significati*, nel vol. FRANCESCO PAOLO TOCCO, *Sotto lo sguardo di Ruggero*, cit., p. 40, il quale, peraltro, nota correttamente che l'investitura, se fosse stata concepita come opera unicamente umana, sarebbe potuta provenire solo dall'Imperatore.

⁵⁸ Così Ernesto Pontieri, *I Normanni e la fondazione del Regno di Sicilia*, nel vol. GIUSEPPE SAPORITO, *Il Regno Normanno*, Casa editrice Giuseppe Principato ed., Messina-Milano, 1932, p. 29.

⁵⁹ L'efficace espressione «mezzo vassallo e mezzo indipendente» è di MICHELE AMARI, *Storia dei musulmani di Sicilia*, vol. III, parte II, Successori Le Monnier ed., Firenze, 1872, p. 569.

⁶⁰ Cfr. ENNIO CORTESE, *Le grandi linee della Storia Giuridica Medievale*, Il cigno GG ed., Roma, 2020, pp. 451-453; ORAZIO CONDORELLI, «*Missus sum ego Rogerius*». Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia, cit., p. 279 ss..

rappresenta Dio «imperator», vero e unico superiore feudale, rendendo così l'atto materiale e giuridico dell'investitura pontificia, null'altro che una *fictio iuris* , un gesto sacramentale che produce effetti soprattutto metafisici⁶¹, benché aventi dei risvolti materiali derivanti, concretamente, dal fatto che non si può essere tributari a Dio senza passare fisicamente dal suo ordine terreno costituito dalla Chiesa. Del resto, se proviamo a ragionare con gli strumenti giuridici dell'età della contea, il meccanismo è lo stesso dell'elemosina: si dona alla Chiesa per donare a Dio, e fintanto che si interpreta la prima come ipostasi del secondo non si possono avere dubbi sull'efficacia spirituale dell'opera materiale; come diceva il vecchio Conte Ruggero, «*helemosinam facere sanctis ecclesiis non solum hominibus est bonum, sed etiam Deo, et omnes illi, qui hoc serviunt, a Domino habent retributionem*»⁶².

Ovviamente chi scrisse il testo dell'inno non intendeva trattare di questi problemi, ma l'analisi storico-giuridica di una fonte non giuridica comporta per sua natura una ricostruzione di contesti, di idee diffuse nella società, più che di categorie scientifiche: il monaco innografo, senza averne precisa coscienza, insinua in un testo liturgico le proprie concezioni sul mondo, realtà su cui – ai suoi tempi – nessuno era aduso riflettere a livello monografico. E infatti il feudo, il vassallaggio, la cavalleria, la conversione, la guerra santa, erano state forme vive della realtà sociale normanna fin dai tempi in cui Rollone, pagano, si era convertito per divenire vassallo del Re di Francia⁶³, e i Normanni, sulla memoria delle battaglie nel Baltico, avevano composto la prima canzone di gesta di tutta la Francia, quella di Gormond e Isembart, incentrata sulla conversione di un milite cristiano apostata che, in punto di morte, rinnega il paganesimo sul campo di battaglia⁶⁴. La coscienza di questo entroterra non può che suggerire, nell'analisi del nostro tropo, un significato implicito celato dietro quello esplicito, che l'autore considera ovvio, e noi non leggiamo immediatamente solo perché, trascorsi tanti secoli, abbiamo perduto i punti di riferimento per andare oltre il mero significato letterale delle parole.

Si tratta dunque di penetrare un *modus cogitandi*, e di ragionare, nel caso di specie, sul modo in cui un Normanno dell'epoca poteva concepire il vas-

⁶¹ Già in questo senso, mi sembra, FRANCESCO CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Giuffrè ed., Milano, 1965, pp. 162-163, ove si accostano *tout court* mediazione sacramentale e ruolo feudale del Papato nell'incoronazione di Ruggero II. L'idea che la stessa incoronazione fosse una «coreografia» non rappresentante in concreto alcun rapporto di subordinazione giuridica è stata ribadita in MANLIO BELLOMO, *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Il cigno ed., Roma, 2004, p. 197.

⁶² JULIA BECKER, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., p. 108.

⁶³ Cfr. qui la nota n. 52.

⁶⁴ *Gormond e Isembart*, a cura di BRUNO PANVINI, Pratiche Editrice, Parma, 1990, vv. 628-656.

sallaggio e la cavalleria cristiana, armata a difesa non di un bene generico, ma oggettivo, che ha valore civile perché sintetizza in sé l'essenza del vivere in comune. Lo descrive con la solita, serissima, spontaneità un singolare rito di benedizione del soldato, di epoca imprecisata, allegato all'unica edizione completa, quattrocentesca, del *Missale gallicanum* siciliano⁶⁵:

*Exaudi, quæsumus Domine, preces nostras, et hunc famulum tuum, qui hodierna die militari ense te annuente precingitur, bene†dicere dignare, quatenus contra paganorum, omniumque malignantium seuitia, defensor fit, et protector et viduarum, orphanorum, et omnium tibi seruientium. Cunctisque sacre fidei repugnantibus fit, te operante, terror et formido [...] Omnipotens sempiterne Deus, qui famulum tuum militari gladio circumcingi tribuisti, fac eum, quæsumus, contra omnia aduersantia celestibus armari præsidij, ut visibilium nequitias hostium potenter expugnans, de potentibus aeris meratur feliciter, te auxiliante, triumphare*⁶⁶.

Non possiamo sapere se queste parole siano state adoperate per l'*adoubement* dei *milites* che assisterono al ritorno delle reliquie agatine a Catania; nondimeno, possiamo certamente affermare che i principii che li animarono furono gli stessi.

4. Conclusioni.

Abbiamo dunque appreso di un Dio «imperator» cui i Normanni di Sicilia prestano un tributo di sangue per ottenere, in cambio, la «*prouincia*» di Sicilia: è esattamente il presupposto politico, ma intrinsecamente giuridico, su cui si fonderà l'incoronazione di Ruggero II, del tutto incomprensibile senza il prodromo fondamentale delle vicende paterne⁶⁷. Di ciò, come dicevamo, il tropo «*Eya fratres*» è solo un testimone indiretto, ma pienamente rappresentativo

⁶⁵ Su questi riti v. soprattutto JEAN FLORI, *L'essor de la chevalerie: XI^e-XII^e siècles*, Droz ed., Ginevra, 1986, p. 97 ss..

⁶⁶ PIETRO SORCI, GAETANO ZITO, *Il Messale Gallicano di Messina*, cit., p. 548; il testo presenta innumerevoli abbreviazioni, che ho sciolto, e adopera solo i due punti («:») come interpunzione, sicché ho aggiunto altri segni per facilitarne la leggibilità.

⁶⁷ Cfr. MARIO CARAVALLE, *Il Regno normanno di Sicilia*, Giuffrè ed., Milano, 1984, pp. 63-64 e nota n. 1; GIANCARLO ANDENNA, *Dalla legittimazione alla sacralizzazione della conquista (1042-1140)*, nel vol. RAFFAELE LICINIO, FRANCESCO VIOLANTE, *I caratteri originari della conquista normanna*, cit., pp. 371-405; LUIGI RUSSO, *Il Regno normanno e il Mediterraneo nell'età di Ruggero II. Alcune puntualizzazioni*, in *RiMe*, 6 (n. s.), 2020, pp. 38-39.

di un distinto *modus cogitandi*: allude ad un sentire diffuso, genuino come lo sono le impressioni nate dalla vita vissuta e non razionalizzate, sicché non si presentano come articolati discorsi teorici, bensì come ombre proiettate dalla luce di altri concetti. L'opera di esegesi, di ricostruzione astratta di un pensiero che è stato definito *tout court* «costituzionale»⁶⁸, è tutta dei moderni, perché nostri sono gli interrogativi sullo Stato, sul potere, sulla sovranità. Al Conte Ruggero bastava un'equazione banale: come Rollone aveva ottenuto la sua terra offrendo le proprie armi al sovrano, così egli aveva offerto la propria spada al Vicario di Cristo, e Cristo medesimo, dall'alto dei suoi piani imperscrutabili, aveva premiato la sua *fidelitas* con la palma della vittoria, offrendogli una terra nuova in cui far prosperare il suo popolo.

Questo teorema, veicolato dalla liturgia e, quindi, astratto ad un livello di sacertà intangibile, può aver favorito il tentativo, da parte della Chiesa, di intestarsi non solo la vittoria sui Saraceni, ottenuta con le armi di Dio, ma anche la concretezza del governo dell'Isola, di cui la famiglia d'Altavilla sarebbe solo comodataria, giacché tutto appartenerebbe a Dio e, quindi, alla *societas christiana* che nella Chiesa romana trova la sua incarnazione gerarchica. È salto logico che, almeno come argomento di ricatto politico, fu compiuto in qualche tempo dal papato, specie quando, rammentando l'originaria investitura feudale del Guiscardo, da cui, in principio, discendeva il titolo di Ruggero⁶⁹, si impuntava a far valere per attuale la sedicente donazione costantiniana dell'intera Isola alla Santa Sede⁷⁰, né è da escludersi che la prospettiva fosse grata ai vescovi siciliani che, per espressa volontà del Conte o dei suoi successori, esercitavano poteri signorili. In sé, al di là dei dotti ragionamenti posteriori dei glossatori⁷¹, figli del diritto comune più che di una mentalità genuinamente normanna, l'opinione difetta di senso pratico, prima ancora che giuridico: l'interpretazione più ragionevole di un vassallaggio a Dio, infatti, è proprio quella del possesso di un'autonoma fonte di sovranità, che prescinde, in concreto, dalla diretta mediazione papale. Lo vediamo bene nelle raffigurazioni ecclesiastiche del *Rex* incoronato da Cristo in persona, che affollano l'intera parabola della monarchia normanna, e che costituiscono un messaggio rivolto al clero, prima ancora che ai fedeli⁷², i quali erano certamente ignari di

⁶⁸ MARIO CARAVALA, *Il Regno normanno di Sicilia*, cit., pp. 3-4.

⁶⁹ Cfr. REINHARD ELZE, *Ruggero II e i papi del suo tempo*, nel vol. *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, Dedalo ed., Bari, 1979, pp. 35-36.

⁷⁰ Ciò avvenne con una certa stabilità fin dai tempi di Urbano II: cfr. ORAZIO CONDORELLI, «*Missus sum ego Rogerius*». *Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia*, cit., p. 269 e nota n. 8.

⁷¹ V. qui la nota n. 56.

⁷² Cfr. il repertorio in MIRKO VAGNONI, *Dei gratia Rex Siciliae: scene d'incoronazione divina*

tali sottigliezze giuridiche.

L'affermazione pubblica di questa indipendenza costituzionale, che dichiara la natura genuinamente metafisica dell' infeudazione papale, come atto di sottomissione a Dio attraverso la Chiesa, e non semplicemente di vassallaggio al Papa, è quindi questione politica, e Ruggero II non si sentì di compierla del tutto: dopo aver ottenuto dai suoi vassalli la garanzia che essi erano disposti ad obbedirgli nella veste simbolica di monarca, chinò comunque il capo davanti a un papa per ricevere la corona di quello che, nei fatti prima ancora che nelle intenzioni, era già stato il *Regnum* di suo padre⁷³. La grandiosità delle vedute di quest'uomo, però, sta nel fatto che il papa (o l'antipapa, a seconda dei partiti)⁷⁴ se l'era scelto lui, nella persona dell'ambiguo Anacleto II⁷⁵: ad ulteriore conferma che tutti i *Reges* sono tributari solo a Dio «imperator», e solo a lui devono rendere conto del proprio operato.

Cosa chiarissima ad un oscuro innografo del secolo XII che, cantando le lodi della sua patrona, implicitamente ci ha dischiuso i segreti del diritto della sua gente.

Nota: poiché un inno sacro musicato è una cosa viva, ed è un postulato insormontabile che la musica esista solo quando qualcuno la esegua, la competenza del normannista non può prescindere dalla fruizione di questo incredibile patrimonio musicale. Per questa ragione, su mio interessamento, il 26 gennaio 2020, durante la cerimonia di apertura delle celebrazioni agatine, il tropo «*Eya fratres*» fu eseguito, per la prima volta in età moderna, nella stessa cattedrale normanna di Sant'Agata a Catania per cui fu scritto, in presenza dell'allora arcivescovo metropolita di Catania Mons. Salvatore Gristina, e sotto la direzione del celebre gregoriano svizzero Prof. M.^o Giovanni Conti. Chi oggi volesse udirlo ha due strade: la prima è quella di rivolgersi alle incisioni del gruppo musicale siciliano *Al-Qantarrah* (in particolare i CD «*Abballati, abballati! Canti e suoni della Sicilia Medievale*», del 2001, e lo

nell'iconografia regia normanna, Federico II University Press ed., Napoli, 2017, nonché ID., *Rex et sacerdos e christomimetes. Alcune considerazioni sulla sacralità dei re normanni di Sicilia*, in *Medieval Sophia*, 12, 2012, pp. 268-284; per una spiegazione dei temi iconografici v. ORAZIO CONDORELLI, *Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel «Regnum Siciliae» da Ruggero II a Federico II*, cit., pp. 290-291, ANTONIO PIO DI COSMO, *Immaginare e visualizzare la monarchia in Sicilia. La cultura materiale della corona normanna*, in *Territorio, Sociedad y Poder*, 16, 2021, pp. 23-41.

⁷³ Cfr. FULVIO DELLE DONNE, *Il primo re di Sicilia e la sua incoronazione: narrazioni, problemi, significati*, cit., pp. 39-51.

⁷⁴ Cfr. TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI, *Anacleto II, gli antipapi e la Chiesa medievale: la storia come esito di possibilità aperte*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 141, 2018, pp. 5-23.

⁷⁵ Su questa figura v. da ultimo GLAUCO MARIA CANTARELLA, *L'algoritmo di Anacleto II. La creazione del Regno di Sicilia*, in *Przegląd historyczny*, 109, 2018, pp. 355-368.

specifico «*Troparium de Catania*», del 2006), che tuttavia risentono di un certo clima popolaresco ed antifullogico nell'esecuzione della musica medievale già abbondantemente stigmatizzato dalla letteratura specialistica⁷⁶; la seconda è costituita dal recentissimo CD «*Imperatrix Agatha. Monodias y polifonías del Tropario de Catania*», del 2023, opera del gruppo spagnolo femminile *Egeria*, che in questo caso rende l'esecuzione improbabile perché l'originale fu cantato da una *schola* di monaci barbuti.

⁷⁶ Cfr. MARCELLO SCHEMBRI, *Ludus Danielis*, Leo S. Olschki ed., 2003, p. 97.